



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 6 febbraio 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 4-5 febbraio 2014 - Semifinali andata

Roma-Napoli 3-2

Udinese-Fiorentina 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 febbraio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 60

1) TIM CUP

Gare del 4-5 febbraio 2014 - Semifinali andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

123/390



Gara soc. ROMA – soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in ordine alla gara soc. **Roma** – soc. **Napoli** del 5 febbraio 2014 (Tim Cup) nella quale, tra l'altro, si riferisce che “durante il controllo gara i tre rappresentanti della Procura si disponevano come segue: uno al centro del campo in posizione intermedia tra le panchine, uno verso l'angolo tra Curva Sud e Monte Mario e l'altro fra Curva Nord e Monte Mario. Tutti e tre i rappresentanti percepivano in modo chiaro e forte il coro – lavalì lavalì lavalì col fuoco o Vesuvio lavalì col fuoco – intonato dai tifosi romanisti della Curva Sud intera al 15° del primo tempo e al 46° del secondo tempo. Analogo coro proveniente dalla Curva Nord, al 2° del primo tempo veniva percepito chiaramente dai due rappresentanti situati verso la Curva Nord e al centro del campo. Tale coro era intonato da una parte dei tifosi che occupava la fascia di curva più prossima al settore ospiti, pari a circa 1/5 del totale. Identico coro intonato al 30° del secondo tempo veniva percepito dal rappresentante più vicino alla Curva Sud e interessava l'intera curva. Si precisa che la Curva Sud che ha una capienza di circa 8.000 spettatori era completamente piena, mentre la Curva Nord di analoga capienza era piena per circa 2/3.”;

ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Roma, in tal modo dettagliatamente descritta, integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione”, coinvolgente una rilevante parte degli spettatori occupanti i settori denominati Curva Nord e Curva Sud, e per la sua “percettibilità reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura federale;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata dal citato art. 11 n. 3 CGS, che appare equo quantificare nel minimo edittale (art. 18, n. 1 lettera e), in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

rilevato che la soc. Roma è già incorsa nella medesima violazione (gara Roma-Napoli del 18 ottobre 2013 – CU 63 del 21 ottobre 2013), in merito alla quale l'esecuzione della conseguenziale sanzione era stata sospesa ex art. 16 2bis CGS;

P.Q.M.

Delibera di sanzionare la soc. **Roma** con l'ammenda di € 50.000,00 e con l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di andata sostenitori delle Società **Napoli** e **Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, al 15° del primo tempo, al 26° e 42° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala e petardi; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo ed al 42° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

DI NATALE Antonio (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

INLER Goekhan (Napoli)

VARGAS Juan Manuel (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta